



# *Ministero dell'Ambiente*

## *e della Tutela del Territorio e del Mare*

### DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Napoli Orientale" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Vista l'Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999 contenente la perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Napoli Orientale";
- Visto il "Progetto definitivo di bonifica Aree stabilimento e Deposito Benit", trasmesso da Kuwait Raffinazione e Chimica SpA con nota del 28 luglio 2006 con protocollo n. CVE 20/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15784/QdV/DI del 7 agosto 2006;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 1° marzo 2007, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3453/QdV/DI/B del 21 marzo 2007, che ha richiesto alla Kuwait Raffinazione e Chimica SpA un documento integrativo del "Progetto definitivo di bonifica Aree stabilimento e Deposito Benit";
- Visto il "Documento integrativo del Progetto di Bonifica: Risposte alle osservazioni/prescrizioni della CdS decisoria del 1° marzo 2007", trasmesso dalla Kuwait Raffinazione e Chimica SpA con nota del 14 giugno 2007 con protocollo n. CVE 28/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16343/QdV/DI del 20 giugno 2007;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 22 novembre 2007, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4312/QdV/DI/B del 31 dicembre 2007, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica Aree stabilimento e Deposito Benit", così come integrato dal "Documento integrativo del Progetto di Bonifica: Risposte alle osservazioni/prescrizioni della CdS decisoria del 1° marzo 2007", a condizione che la Kuwait Raffinazione e Chimica SpA trasmetta un elaborato progettuale unitario che contenga la parte relativa ai suoli del progetto di bonifica, così come integrato in conformità ai documenti dichiarati approvabili;
- Visto il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli dei siti di proprietà Kuwait di Napoli", trasmesso dalla Kuwait Raffinazione e Chimica SpA con nota del 29 gennaio 2008

7D

- con protocollo n. CVE 2/08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2930/QdV/DI del 6 febbraio 2008;
- Visto il parere tecnico dell'APAT trasmesso con nota del 29 maggio 2008 con protocollo n. 19003, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12733/QdV/DI del 5 giugno 2008;
- ~~Visto il parere tecnico dell'ARPA Campania trasmesso con nota del 24 giugno 2008 con protocollo n. 12145, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14740/QdV/DI del 25 giugno 2008;~~
- Vista la nota della Kuwait Raffinazione e Chimica SpA del 10 luglio 2008 con protocollo n. CVE 23/08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16834/QdV/DI del 15 luglio 2008 con la quale sono stati trasmessi i dati catastali aggiornati relativi all'intero sito della Kuwait Raffinazione e Chimica SpA;
- Viste le relazioni di validazione delle attività di caratterizzazione condotta all'interno del sito della Kuwait Raffinazione e Chimica SpA, trasmesse dall'ARPA Campania con nota del 7 luglio 2008 con protocollo n. 7425, del 14 luglio 2008 con protocollo n. 7693, del 29 luglio 2008 con protocollo n. 8356 e del 5 agosto 2008 con protocollo n. 8727, rispettivamente acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16229/QdV/DI del 9 luglio 2008, n. 16689/QdV/DI del 14 luglio 2008, n. 17778/QdV/DI del 29 luglio 2008 e n. 19364/QdV/DI del 13 agosto 2008;
- Considerato che gli Uffici dell'allora Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, esaminando la documentazione progettuale pervenuta ed i richiamati pareri tecnici espressi da APAT ed ARPA Campania, hanno ritenuto di confermare una serie di prescrizioni formulate nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 22 novembre 2007;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8437/QdV/M/DI/B del 31 luglio 2009 che ha autorizzato con prescrizioni l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto di definitivo di bonifica dei suoli dei siti di proprietà Kuwait di Napoli";
- Vista la nota della Regione Campania dell'11 maggio 2015 con protocollo n. 321496, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6469/STA del 15 maggio 2015, nella quale si evidenzia che per gli interventi contenuti nel "Progetto di definitivo di bonifica dei suoli dei siti di proprietà Kuwait di Napoli" non è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale e che quindi la Kuwait Raffinazione e Chimica SpA, qualora lo ritenga opportuno, può "ritirare l'istanza di VIA a suo tempo formulata, in quanto non obbligatoria per legge, presentando idonea richiesta";
- Vista la nota trasmessa dalla Kuwait Raffinazione e Chimica SpA in data 22 maggio 2015 con protocollo n. CVE 3/15, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7521/STA del 28 maggio 2015, ;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 13 luglio 2015 con protocollo n. 116633, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11012/STA del 21 luglio 2015;
- Considerato che l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3

Considerato

aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20; che, a norma dell'articolo 12, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo ~~indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta~~ collaborazione", le funzioni vicarie del Direttore Generale ad interim temporaneamente assente sono esercitate dall'Ing. Francesco Gigliani in quanto dirigente di 2° fascia con la maggior anzianità in ruolo in servizio presso la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli dei siti di proprietà Kuwait di Napoli", trasmesso dalla Kuwait Raffinazione e Chimica SpA con nota del 29 gennaio 2008 con protocollo n. CVE 2/08, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. prendendo atto della conclusione delle attività di validazione da parte di ARPA Campania, si chiede che, in via cautelativa, l'Azienda adotti, con riferimento agli analiti non validati da ARPA Campania nella nota del 7 luglio 2008, il maggiore dei valori riscontrati nelle analisi dell'ARPA Campania e del laboratorio di parte;
  2. qualora in sede di approvazione del Piano urbanistico attuativo, alcune aree, attualmente destinate alla produzione di beni e servizi fossero diversamente destinate ad attività che richiedono una bonifica dei suoli in conformità con i limiti fissati dalla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Azienda è obbligata a presentare una idonea variante al progetto approvato che preveda il raggiungimento dei predetti limiti di cui alla colonna A;
  3. le modalità di campionamento e di analisi, nonché il monitoraggio dei terreni oggetto di bonifica, da concordare comunque con gli Enti di controllo (Provincia e ARPA territorialmente competenti) dovranno prevedere almeno le seguenti caratteristiche:
    - a. i controlli di fondo scavo per il collaudo delle operazioni di scotico dovranno essere eseguiti in conformità al protocollo APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti" (disponibile sul sito <http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/proposta-modifica-protocollo-operativo-rev07-nov06.pdf>); tutte le analisi eseguite dovranno essere validate da ARPA Campania;
    - b. la caratterizzazione del suolo oggetto delle tecniche di bonifica *on site* deve avvenire per cumuli seguendo quanto previsto nella norma UNI 10802 e dal "Protocollo operativo per la caratterizzazione e il monitoraggio dei siti contaminati", approvato con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2922 del 3 ottobre 2003. Analogamente il collaudo del terreno sul fondo e sulle pareti dello scavo deve avvenire seguendo gli stessi riferimenti;
    - c. con riferimento alla tecnica di *Land Farming*, si richiede il monitoraggio dei seguenti parametri:
      - O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> e H<sub>2</sub>S;
      - pH, umidità, popolazione batterica, composizione dei nutrienti;
      - emissioni di vapore in aria nel caso di permanenza di contaminanti volatili;
    - d. le modalità di analisi dei terreni oggetto di bonifica con tecniche *in situ* ai fini del collaudo degli interventi, a cui il progetto genericamente fa riferimento, prevedendo nuovi campionamenti ed analisi di campioni di suolo senza indicarne modalità, quantità e profondità, dovranno essere concordati con gli Enti di controllo;

e. con riferimento alla tecnica di *Soil Vapour Extraction*, è necessario effettuare il monitoraggio a cadenza ravvicinata (almeno settimanale) nel primo mese e più diradata (mensile) nel seguito, almeno dei seguenti parametri:

- portate di estrazione e depressioni indotte;
- composizione e concentrazione dei gas relativamente ai pozzi di estrazione (O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> e composti organici volatili - VOC);
- composizione e concentrazione dei gas interstiziali nei punti di monitoraggio;
- composizione e concentrazione dei gas in ingresso e in uscita dall'impianto di trattamento vapori;
- variazioni del livello della falda in corrispondenza dell'area sottoposta agli interventi di bonifica allo scopo di impedire eccessive risalite della stessa.

In funzione dell'andamento dei valori misurati dovrà essere valutata la necessità di installare, ove non presente, una copertura superficiale per impedire il ricircolo dell'aria atmosferica. Comunque dopo tre mesi dallo *start up* dell'impianto sarà necessario produrre una relazione che attesti l'efficacia dell'intervento anche mediante la redazione di un elaborato che indichi:

- la concentrazione dei parametri O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> e VOC nonché degli inquinanti e della loro distribuzione nello spazio e nel tempo (valori suddivisi per punto di aspirazione e complessivi);
- la massa di contaminanti estratta (valori suddivisi per punto di aspirazione e complessivi) e suo confronto con la massa iniziale presente;
- i sistemi di monitoraggio ambientale presenti e l'andamento delle misure nello spazio e nel tempo;
- i risultati del monitoraggio delle emissioni;
- gli eventuali incidenti e condizioni di gestione straordinaria degli impianti.

Sulla base di tali risultati potranno essere valutate le eventuali necessarie modifiche al sistema, al fine di incrementarne l'efficienza e l'efficacia, che saranno oggetto di una variante del progetto di bonifica approvato.

2. Resta salvo l'obbligo della Kuwait Raffinazione e Chimica SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 22 novembre 2007.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto del cronoprogramma, dei criteri e delle modalità previsti, nonché delle prescrizioni fissate.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Napoli mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Kuwait Raffinazione e Chimica SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Kuwait Raffinazione e Chimica SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi così come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, qualora non si sia già provveduto ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8437/QdV/M/DI/B del 31 luglio 2009, la Kuwait Raffinazione e Chimica SpA dovrà prestare una fidejussione bancaria per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, stimato nel "Progetto di definitivo di bonifica dei suoli dei siti di proprietà Kuwait di Napoli" in € 68.631.119,00 (sessantotto milioni seicentotrentunomila centodiciannove euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM  
Avv. Maurizio Pernice

